I nuovi Reati Ambientali nel D.lgs. 231/2001

ASSOCOSTIERI 35 ANNI
LA LOGISTICA DELL'ENERGIA

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Avv. Dario Soria
Direttore Generale ASSOCOSTIERI

L'implementazione del M.O.G. per i reati ambientali: i primi orientamenti giurisprudenziali

TRIBUNALE DI CHIETI – caso Alpha Srl

RIESAME DI SEQUESTRO PREVENTIVO	Art. 19 e 53 d.lgs 231/01
DISCARICA NON AUTORIZZATA	Art. 256 c. 3 d.lgs 152/06

GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI PERDURA SINO A SMALTIMENTO O RECUPERO (O SEQUESTRO)

↓

SEQUESTRO PREVENTIVO DEI BENI SINO A € 505.600 (profitto come minor costo dell'evitato smaltimento)

L'implementazione del M.O.G. per i reati ambientali: i primi orientamenti giurisprudenziali

CORTE DI CASSAZIONE– caso Beta (9/2015)

RIESAME DI SEQUESTRO PREVENTIVO	Art. 19 e 53 d.lgs 231/01
DISCARICA NON AUTORIZZATA	Art. 256 c. 3 d.lgs 152/06

GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI - ABBANDONO DI RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVA PERDURANO SINO AD ULTIMO CONFERIMENTO

↓

SEQUESTRO PREVENTIVO SINO A € 1.774 746 RINVIATA A TRIBUNALE DI L'AQUILA)

La responsabilità amministrativa degli enti

Il D.Lgs. 121/2011 - Introduzione dei reati ambientali

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal D. Lgs. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati ambientali (rectius: di alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

I reati ambientali

- **Art. 727-bis c.p.** – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- **Art. 733-bis c.p.** – Danneggiamento di habitat;
- **Art. 29-quaterdecies D.Lgs. 152/2006** – Esercizio non autorizzato di attività industriali;
- **Art. 137 D.Lgs. 152/2006** – Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali;
- **Art. 256 D.Lgs. 152/2006** – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- **Art. 257 D.Lgs. 152/2006** – Bonifica dei siti;
- **Art. 260 D.Lgs. 152/2006** – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;

I reati ambientali

-**Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006** – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

- **Art. 279 D.Lgs. 152/2006** – Esercizio non autorizzato di stabilimento;

- **Art. 1 Legge 150/1992** – Traffico non autorizzato di esemplari;

- **Art. 2 Legge 150/1992** – Incolumità esemplari;

- **Art. 3-bis Legge 150/1992** – Falsificazione certificati;

- **Art. 3 Legge 549/1993** – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;

- **Art. 8 D.Lgs. 202/2007** – Inquinamento doloso;

- **Art. 9 D.Lgs. 202/2007** – Inquinamento colposo.

I reati ambientali- Le sanzioni

L'applicazione delle **sanzioni interdittive** – per una durata fissata nella misura non superiore ai sei mesi - è stata riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

1. dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
2. dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
3. dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
4. dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d.lgs. n. 202/2007.

onsabilità degli enti.

I reati ambientali- Le sanzioni

È stata inoltre prevista anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D. Lgs. 231/2001 e cioè quella dell'**interdizione definitiva** dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/2006);
b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 202/2007).

La **sanzione pecuniaria** è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti.

REATI AMBIENTALI D.LGS 231/01 SETTORE STOCCAGGIO

1. Deposito Costiero affida **ritiro e smaltimento rifiuti pericolosi** a società X specializzata a **prezzo vantaggioso**
2. Deposito **qualifica** fornitore secondo procedura 231_AMB_7
3. Denuncia anonima: PM indaga deposito, appaltatore e sub appaltatore: **attività organizzata x traffico illecito di rifiuti**
4. Società X usava società Y **non autorizzata** al trasporto di quei codici CER e li smaltiva in una **discarica non autorizzata**

Per il P.M. sussistono **gravi carenze organizzative** e **presidi di controllo non adeguati**

REATI AMBIENTALI D.LGS 231/01 SETTORE STOCCAGGIO

Carenze Organizzative:

- non previsto svolgimento gara d'appalto per scelta fornitore;
- automezzi in ingresso non verificati con confronto con le targhe autorizzate;
- dipendenti deposito non presenziavano alle attività di prelievo rifiuti da parte dei trasportatori per verificare idoneità dei mezzi impiegati;
- contrattualmente non previsti (e mai svolti) audit nei confronti del fornitore del servizio.

REATI AMBIENTALI D.LGS 231/01 SETTORE STOCCAGGIO

ESITO

- Deposito con M.O.G. adottato **patteggia pena** ed **evita misura interdittiva**. Condannati a sanzione pecuniaria.
- Società X ed Y, prive di M.O.G. destinatarie di misura cautelare interdittiva. Y è quasi fallita. Procedimento penale ancora in corso.

Legge 68/2015 – Le innovazioni in tema di Reati Ambientali

La Legge 22 maggio 2015 n.68

Introduzione di un titolo dedicato
Titolo VI bis: DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Legge 68/2015 – Le innovazioni in tema di Reati Ambientali

Ragioni dell'introduzione

- ✓ Accertata incapacità del sistema sanzionatorio di fungere da adeguato deterrente e da idoneo strumento repressivo nei ricorrenti e gravissimi fenomeni di inquinamento e compromissione dell'ambiente.
- ✓ Necessità di dare compiuta attuazione alla Direttiva dell'Unione europea n. 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente, fallita con il Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121.

colmare vuoti normativi e prevedere un inasprimento del sistema sanzionatorio per le condotte che danneggiano il bene ambiente.

Legge 68/2015 – Le innovazioni in tema di Reati Ambientali

Criteri della nuova normativa - Relazione di accompagnamento

- ✓ necessità di passare "*dalla tradizionale utilizzazione di figure contravvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del delitto*" per "*evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni*"
- ✓ conseguente "*mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali, che rimangono infatti non toccate dalla presente proposta di legge, a quello di pericolo concreto*";
- ✓ superare la disciplina settoriale, che ha sempre caratterizzato la normativa antinquinamento.

Legge 68/2015 – Le innovazioni in tema di Reati Ambientali

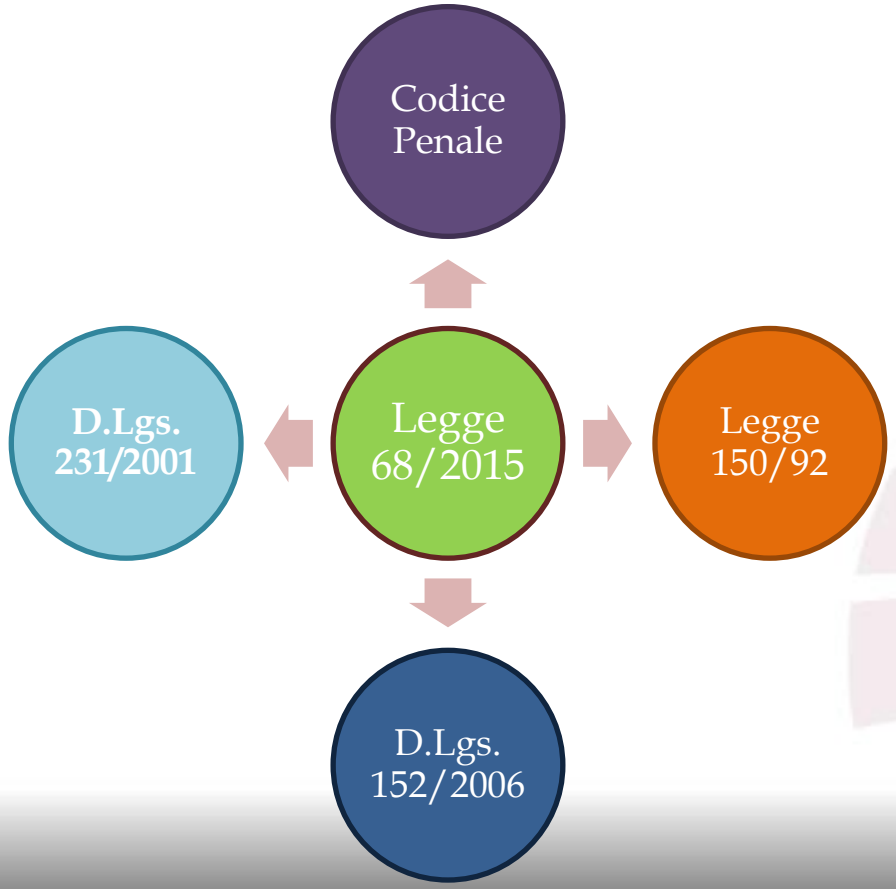

Legge 68/2015 – Le innovazioni in tema di Reati Ambientali

Novità al D.Lgs. 321/2001

- ART. 452-bis (**Inquinamento ambientale**)
- ART. 452-quater (**Disastro ambientale**)
- ART. 452-quinquies (**Delitti colposi contro l'ambiente**)
- ART. 452-sexies (**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**)
- ART. 452-octies (**Delitti associativi aggravate**)

• ART. 452 bis (Inquinamento ambientale)

Commette tale reato (delitto) chiunque **abusivamente cagiona una** compromissione o un deterioramento **significativi e misurabili:**

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

• ART. 452 bis (Inquinamento ambientale)

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

• ART. 452 bis (Inquinamento ambientale)

Caratteristiche della norma

- **Abusivamente**
- **Compromissione o deterioramento**
- **Significativo e misurabile**

• ART. 452 bis (Inquinamento ambientale)

→ Abusivamente

- Ufficio Massimario della Corte di Cassazione:

Gli orientamenti della Suprema Corte in materia ambientale (con riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti) al suddetto termine attribuisce il significato non solo di una situazione di assenza delle necessarie autorizzazioni, ma anche:

- autorizzazioni scadute
- autorizzazioni (quantomeno) manifestamente illegittime
- autorizzazioni non commisurate alla tipologia di attività richiesta
- violazioni delle prescrizioni e/o dei limiti delle autorizzazioni stesse

• ART. 452 bis (Inquinamento ambientale)

→ Compromissione o deterioramento

Difficile individuazione del significato di ciascun termine utilizzato dalla norma; nell'assenza di inequivoci riscontri testuali potrebbero essere letti in termini di endiadi.

I lavori parlamentari hanno evidenziato come i due termini abbiano un significato se non identico almeno largamente sovrapponibile.

• ART. 452 bis (Inquinamento ambientale)

→ Significative e misurabili

la fattispecie richiede la sussistenza di entrambi gli elementi intesi, rispettivamente, come chiara evidenza dell'inquinamento ed oggettiva possibilità di quantificazione.

Nozione pare simile a quella di danno ambientale (ex art. 300 del Codice dell'Ambiente) secondo cui: "E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultimo".

Limite «inferiore» della fattispecie potrebbe consistere nel superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) punito dall'art. 257 T.U.A. mentre limite «superiore» nell'alterazione irreversibile o particolarmente onerosa sanzionata dal delitto di disastro ambientale.

ART. 452 quater (Disastro ambientale)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. , **abusivamente** cagiona un disastro ambientale.
Costituiscono disastro ambientale **alternativamente**:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

• ART. 452 quater (Disastro ambientale)

→ Alternativamente

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, **la pena è aumentata**."

ART. 452 quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso **per colpa,** le pene sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva **il pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

ART. 452 quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente)

Oltre alle ipotesi di colpa generica - per lo più ipotizzabili nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull'ambiente - potranno individuarsi profili di colpa specifica riferibili ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni, in spregio alle medesime ovvero nella mancata osservanza di norme (ad es. sulla salute e sicurezza) che potrebbero impattare sull'ambiente.

Il secondo comma prevede una fattispecie di pericolo "eccentrica" rispetto alle nuove fattispecie formulate in termini di reati di evento.

ART. 452 sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Il reato punisce chiunque **abusivamente** cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

aggravanti «di pericolo» di compromissione o deterioramento:

- ✓ delle acque, dell'aria o di porzioni estese e significative di suolo e sottosuolo (art. 452-*bis*)
- ✓ di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (art. 452-*bis*) - aumento fino ad un terzo.
- ✓ pericolo per la vita o l'incolumità delle persone - aumento fino alla metà.

ART. 452 sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Non si rinviene nell'ordinamento interno una disciplina specifica e diretta delle attività riguardanti i soli materiali ad alta radioattività.

Possibile ricondurre a:

- Legge 31 dicembre 1962 n. 1860, titolata "*Impiego pacifico dell'energia nucleare*", più volte modificata ed aggiornata, che assoggetta le attività in questo settore a uno stringente regime autorizzatorio;
- elenco di materiali radioattivi ad alta attività degli allegati al D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 52, con cui è stata attuata la direttiva 2003/122/CE Euratom, in termini che sembrano comunque consentire l'applicazione pratica delle nuove disposizioni.

ART. 452 octies (Circostanze Aggravanti)

Pene aumentate per reati associativi di cui artt. 416 (associazione a delinquere) e 416-bis (associazioni mafiose) c.p.

ART. 452 octies (Circostanze Aggravanti)

La disposizione prevede un aumento della pena laddove:

- una associazione per delinquere *ex* art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei nuovi reati ambientali di che trattasi (aggravante ad effetto comune);
- una associazione di tipo mafioso *ex* art. 416-*bis* c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (aggravante ad effetto comune);
- dell'associazione *ex* art. 416 o 416-*bis* c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale (aggravante ad effetto speciale: pene aumentate da un terzo alla metà).

Le sanzioni dei nuovi nati

FATTISPECIE	SANZIONI PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
• Inquinamento Ambientale (art. 452 bis c.p.)	da 250 a 600 quote	da 3 a 12 mesi
• Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.)	da 400 a 800 quote	da 3 a 24 mesi
• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexsies c.p.)	da 250 a 600 quote	-
• Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	da 200 a 500 quote	-
• Delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.)	da 300 a 1.000 quote	-

Legge 68/2015 – Le innovazioni in tema di Reati Ambientali

Le altre novità introdotte al D.Lgs. 321/2001

- ART. 452-ter (**Morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale**)
- ART. 452-septies (**Impedimento del controllo**)
- ART. 452-decies (**Ravvedimento operoso**)
- ART. 452-undecies (**Confisca**)
- ART. 452-duodecies (**Ripristino dello stato dei luoghi**)
- ART. 452-terdecies (**Omessa Bonifica**)

• ART. 452 ter (Morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale)

"Se da uno dei fatti di cui all'art. 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti."

• ART. 452 ter (Morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale)

- ✓ Si tratta di un'ipotesi modellata sulla scorta dell'art. 586 c.p.

Cassazione n. 22676

"*una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base*".

- ✓ Si applicano pene diverse a seconda della gravità delle conseguenze (lesione, lesione grave o gravissima, morte, morte di più persone).

• ART. 452 septies (Impedimento del controllo)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

• ART. 452 septies (Impedimento del controllo)

Particolarità del reato

- ✓ Reato esclusivamente doloso,
- ✓ Eccede l'ambito dei reati in materia ambientale, estendendo la propria applicazione anche alla vigilanza e controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Estensione di grande rilievo, tenuto conto che l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è senza dubbio ancora più diffusa di quella in materia ambientale.

• ART. 452 decies (Ravvedimento operoso)

Riduzione delle pene previste per i nuovi reati, per il delitto associativo di cui all'art. 416 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p. e per il delitto di cui all'art. art. 260 D.Lgs 152/06.

Le pene sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi:

- ✓ si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori conseguenze ulteriori; ovvero
- ✓ prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene sono diminuite da un terzo alla metà:

- ✓ nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

• ART. 452 undecies (Confisca)

"Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, e' sempre ordinata la **confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato**, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

• ART. 452 duodecies (Ripristino dello stato dei luoghi)

In caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice ordina il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi ponendone l'esecuzione a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento della pena pecuniaria (*ex* art. 197 c.p.).

Al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le disposizioni previste dal T.U.A. con riferimento al ripristino del danno ambientale.

• ART. 452 terdecies (Omessa Bonifica)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000."

→ **Dubbi**

- ✓ il nuovo reato non figura nell'elenco dei reati ex D.Lgs 231/2001;
- ✓ si intende applicata a tutti i casi in cui l'ordinamento prevede ipotesi individuate genericamente con il termine "bonifica";
- ✓ Il D.Lgs. 152/2006 prevede anche soluzioni "parziali di bonifica"

• ART. 452 terdecies (Omessa Bonifica)

Integrazioni con il D.lgs. 152/2006

La Legge 68/2015 ha modificato l'art. 257 del D.Lgs152/2006 il quale punisce chiunque abbia cagionato l'inquinamento con superamento delle CSR, che non abbia raggiunto gli estremi dell'inquinamento, e non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato.

ART. 257 T.U.A. ASSORBITO DALL'ART. 452 TERDECIES ?

LA NORMA ISO 14001

La norma ISO 14001 definisce il Sistema di Gestione Ambientale come la parte del sistema di gestione generale che comprende:

- la struttura organizzativa,
- le attività di pianificazione,
- le responsabilità, le prassi,
- le procedure,
- i processi,
- le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.

La norma ISO 14001 è lo **standard di riferimento** internazionalmente riconosciuto (ed anche il **più diffuso**) per l'attuazione di un Sistema di Gestione ambientale

LA NORMA ISO 14001

Adottare **un Sistema di Gestione Ambientale** secondo lo standard ISO 14001 **favorisce** anche il consolidamento delle azioni per **la governance:**

- ✓ **facilita l'implementazione di altri sistemi** gestionali (per esempio secondo la norma ISO 9001 per la qualità o secondo lo standard ISO 45001 per la gestione della sicurezza dei lavoratori)
- ✓ consente un **maggiore controllo** sul tema generale **della compliance** aziendale (leggi, codici etici, modelli organizzativi 231)
- ✓ dimostra che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile

L'illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione

Tribunale Mondovì , 24 aprile 2001 sent. n. 257/01:

''La previsione di procedure produttive in occasione della richiesta di certificazione è un primo passo verso il conseguimento di una quota di sicurezza adeguata"

''La certificazione ottenuta (UNI EN ISO 14001) ed i documenti prodotti e/o acquisti hanno dimostrato una sola cosa: **di più non si poteva fare. Di più, dunque, non era corretto esigere"**

Responsabilità dell'Ente in campo ambientale

Cass. Pen. Sez. III n. 9132 del 24/02/2017

"**L'assenza di un Modello Organizzativo** efficace ed adeguato a prevenire i reati ambientali (quale quello di cui all'art. 256, comma 4, D.L.vo n. 152/2006, che sanziona l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché le ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), così come **la mancata designazione di un Organismo di vigilanza** che controlli la corretta esecuzione dei piani in materia ambientale, nonché **l'assenza di apposite deleghe di funzioni**, sono elementi sintomatici dell'esistenza dell'interesse dell'Ente derivante dalla commissione dei suddetti reati da parte dei vertici societari, e dunque della sussistenza della responsabilità dell'Ente stesso ai sensi del D.L.vo n. 231/2001 (fattispecie riguardante l'inosservanza delle prescrizioni contenute in una autorizzazione rilasciata per un impianto di trattamento di rifiuti)."

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Associazione Nazionale Depositi Costieri Oli Minerali
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 – assocostieri@assocostieri.it
www.assocostieri.it